



Federazione
Italiana
Sindacale
Assicurazione
Credito

Commissione Nazionale Fisac
Salute e Sicurezza

Note e aggiornamenti

Roma 30 luglio 2010

Care compagne e cari compagni,

il 22 luglio scorso Abi ha portato a conoscenza delle OO.SS Nazionali la circolare inviata alle associate sulle “Linee d’Indirizzo” della Conferenza Stato-Regioni in materia di rischio rapina che nei fatti sostituisce la vecchia circolare 125 del 2005.

Il 17 Marzo scorso il Coordinamento interregionale, organismo tecnico della Conferenza Stato-Regioni, ha definito le “**Linee di indirizzo**” per la valutazione del rischio rapina in banca: ai lavori hanno attivamente partecipato e dato il loro contributo l’ABI e i Sindacati nazionali del settore credito.

Le “Linee di indirizzo” tecnicamente costituiscono “atto di coordinamento” nei confronti degli organi ispettivi delle ASL per lo svolgimento della ordinaria attività di vigilanza sull’attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e rappresentano senz’altro un contributo di particolare importanza per il settore bancario, *permettendo di dare risposte innovative ad un confronto critico su questa tipologia di rischio che ormai vive da tempo.*

E’ opportuno sottolineare il contributo determinante della Conferenza Stato-Regioni e dei suoi tecnici che hanno realizzato le condizioni per definire un percorso condiviso e, sostanzialmente, “partecipato” tra i soggetti direttamente interessati alla materia.

Si tratta di una esperienza unica nel settore privato, che punta a tutelare la salute attraverso una reale cultura della prevenzione.

Le “Linee di indirizzo”, frutto di un lavoro approfondito tra le parti sociali, devono diventare per le nostre strutture territoriale ed aziendali, un utile strumento di lavoro, perché hanno la peculiarità di ricondurre il tema del “rischio rapina” nell’alveo della corretta filosofia prevista dal D.Lgs 81.

La prima importante novità già la troviamo nel titolo quando si afferma che le Linee “**sono volte a prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine**”, e non hanno l’obiettivo di garantire solo il patrimonio aziendale.

Ciò significa che la gestione del rischio rapina non è rivolta a tutelare solo i “soldi” delle banche, ma punta soprattutto a ridurre, anche in modo radicale, il rischio che corrono i lavoratori ed i clienti, presenti all’interno delle sedi bancarie, di subire traumi o danni psicofisici conseguenti alla rapina.

Questo è stato un punto controverso, ma si è trovata una soluzione mediana che finalmente riconosce **il rischio rapina come rischio connesso all’attività lavorativa bancaria**. Finora l’Associazione datoriale lo aveva, nei fatti, sempre negato.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio, si sottolinea che non è importante quantificare la probabilità dell'accadimento delle rapine, quanto la capacità di individuare i fattori che condizionano tale probabilità.

Qui si esplicita un altro aspetto rilevante: ci sono fattori su cui l'azienda non può incidere perché legata a fenomeni esterni, *ma ci sono fattori sui quali la banca, e quindi il datore di lavoro, può incidere: l'appetibilità e l'accessibilità delle sedi.*

Circa i criteri di valutazione restano le previsioni contenute nel D.lgs n. 81/08, e *si evidenzia come il datore di lavoro sia il primo soggetto destinatario dell'obbligo previsto dall'art. 28 del decreto 81*, e si dovrà avvalere della collaborazione attiva dell'RSPP e del medico competente.

Nel testo della circolare viene evidenziato, con una certa rilevanza, il ruolo dei RLS, le loro competenze e il loro peculiare contributo nella definizione della valutazione del rischio rapina, valorizzando, anche in via preventiva, il patrimonio di conoscenze derivanti dalla "quotidiana" esperienza dei lavoratori.

Si tratta di un riconoscimento importante ed è compito dei Rls gestire il loro ruolo con determinazione affinché *"l'effettiva disponibilità all'ascolto"* da parte dei soggetti aziendali, sia concreta e non formale.

La circolare ribadisce, inoltre, che i Rls non debbano avere un ruolo negoziale, bensì collaborativo con le aziende.

Non abbiamo mai sostenuto questa tesi, anzi abbiamo sempre detto che l'Rls ha compiti specifici che vengono definiti dalla legge in una logica partecipativa, mentre la *contrattazione* sulla salute e sulla sicurezza spetta alle Rsa, in conformità a quanto previsto dall'art.9 dello Statuto dei Lavoratori.

Naturalmente, pur ribadendo che i Rls hanno una rappresentanza di "scopo", rimane centrale il ruolo complementare e coordinato fra le due rappresentanze sindacali.

Punto da non sottovalutare è che *la valutazione del rischio rapina debba riguardare ogni posto di lavoro, tenendo conto delle varie articolazioni delle sedi bancarie.*

Ciò vuol dire che non ci possono essere, come sempre sostenuto dal sindacato, Documenti di Valutazione dei rischi uguali o omogenei per le diverse agenzie.

In questo contesto è rilevante l'affermazione che i Protocolli *"non sono..né pretendono di essere un surrogato della valutazione dei rischi come richiesto dal D.Lgs 81"*.

Ne consegue che i protocolli firmati presso le Prefetture possono essere richiamati nel DVR, ma non sostituiscono la valutazione del rischio rapina "all'interno del luogo di lavoro", che deve vedere il datore di lavoro organizzare le misure necessarie per prevenire gli atti criminosi.

Circa l'aggiornamento della valutazione dei rischi, il confronto con Abi è stato serrato, poiché l'orientamento era quello di depotenziare quanto previsto dall'art.29 (comma 3) del D.Lgs 81, escludendo *l'immediatezza* della revisione delle misure in caso di rapina.

I Rls dovranno, in caso di atto criminoso, *provvedere immediatamente all'esame dell'accaduto e successivamente*, in caso emergano insufficienze, *adottare le misure necessarie.*

In questo contesto importante è come il datore di lavoro organizzerà le misure di tutela per contenere i danni psicofisici, i quali possono dipendere da fattori diversi (comportamento dei rapinatori, la reazione dei dipendenti e delle forze dell'ordine o delle guardie private, dalla durata della rapina).

Inoltre è opportuno ricordare che l'art.29 prevede la rielaborazione immediata della valutazione dei rischi, *anche in occasione di modiche dei processi produttivi o dell'organizzazione del lavoro significative ai fine della sicurezza dei lavoratori*. La legge apre spazi d'intervento ai Rls per avviare un confronto di merito con le aziende. E' un'occasione da non perdere, specie se permettere di conoscere aspetti tecnici che possono incidere sulla salute dei lavoratori, ed essere utili, nella fase negoziale, alle RSA.

Il tema di maggior novità delle Linee d'Indirizzo è di aver equiparato il concetto di "rapina" a quello di "emergenza", ovvero quando le misure antirapina non hanno impedito l'ingresso dei rapinatori, si crea una **situazione d'emergenza**, poiché i lavoratori sono esposti ad pericolo grave ed immediato legato al comportamento del rapinatore e dalle reazioni che ne conseguono, da cui possono derivare traumi o danni psicofisici.

Di conseguenza il datore di lavoro, *in via preventiva*, deve organizzare le misure necessarie per affrontare l'emergenza:

- designando i lavoratori incaricati di gestire questa emergenza (art.18, com1, lett b)
- predisponendo le misure più opportune per gestire l'emergenza (art.18, comma 1, lett t) da realizzare secondo quanto previsto dall'art.43 (gestione delle emergenze)
- assicurando ai lavoratori le garanzie previste di cui all'art. 44 (diritti dei lavoratori in caso di pericolo)
- organizzando il primo soccorso.

A ben vedere si tratta di novità importanti che impegnano i datori di lavoro ad assumere comportamenti coerenti alla legge, perché se è vero che tutti i lavoratori, come prevede il testo, dovranno avere effettiva ed efficace formazione, è anche vero che si dovranno individuare, nelle sedi bancarie, lavoratori specificatamente addestrati a gestire momenti di particolare tensione ed emozione. E' un valore aggiunto che, naturalmente, dovrà avere tempi adeguati di realizzazione.

Importante è tutto il capitolo riferito al post rapina ed ai compiti del medico competente, soprattutto per quanto riguarda le misure sanitarie da adottare in caso di rapina.

In questo contesto assume particolare significato, nell'ambito del contenimento del danno, dedicare un follow up attraverso il medico competente per valutare precocemente eventuali traumi psichici.

Il documento del Coordinamento interregionale indica inoltre un "decalogo" rivolto agli organi di vigilanza delle Asl.

In conclusione la circolare evidenzia ancora delle rigidità interpretative e tenta di affermare una filosofia di "continuità" con la precedente circolare 125, tuttavia sono evidenti come, grazie alle Linee d'Indirizzo della conferenza Stato-Regioni e al contributo delle parti sociali, siano stati realizzati importanti passi in avanti rispetto a temi che per noi assumano una rilevanza politica, e possono e devono diventare, per i Rls e le Rsa, sia un concreto ed efficace strumento di analisi della realtà lavorativa, sia un confronto reale ed incisivo con le controparti datoriali.

Dipartimento Politiche Sociali
Ugo Balzametti

